



CONFINDUSTRIA  
Bergamo

---

# STATUTO

Approvato dall'Assemblea di Confindustria Bergamo del 7 giugno 2024

---



[www.confindustriabergamo.it](http://www.confindustriabergamo.it)

## Art. 1 | Costituzione e scopo

1. È costituita l'Associazione denominata "Confindustria Bergamo".
2. Confindustria Bergamo aderisce quale associato effettivo a Confindustria, adottando il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, e partecipando al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi, secondo quanto delineato nello statuto e nella Normativa di Sistema.
3. Confindustria Bergamo:
  - (i) rappresenta le imprese associate, singolarmente o nel loro complesso, all'interno del sistema associativo, anche tramite la definizione di regole di gestione e di governo;
  - (ii) rappresenta e assiste le imprese associate, singolarmente o nel loro complesso, anche all'esterno, nei confronti delle istituzioni, delle pubbliche amministrazioni, delle organizzazioni sindacali, economiche, politiche, sociali e culturali e comunque nei confronti di qualsiasi attore territoriale locale, nazionale, comunitario o sovranazionale, tutelando e facendosi portatrice degli interessi, dell'identità e dei valori del sistema associativo e delle imprese associate;
  - (iii) promuove l'attività d'impresa e l'affermazione del sistema imprenditoriale, partecipando al suo processo di sviluppo, anche attraverso la promozione di una cultura d'impresa etica, inclusiva, sostenibile, innovativa, internazionale, atta a incentivare la crescita economica, sociale e civile in generale e del territorio bergamasco in particolare;
  - (iv) tutela la libertà d'impresa.
4. Al fine di realizzare i propri scopi associativi, Confindustria Bergamo:
  - (i) promuove lo sviluppo delle imprese associate anche all'interno del sistema in cui le stesse operano;
  - (ii) favorisce il progresso, la crescita e lo sviluppo delle imprese, offrendone una visione d'insieme, indirizzandone l'agire, stimolando uno spirito collaborativo fra le stesse e promuovendo un'imprenditorialità moderna, etica, inclusiva e improntata al pieno rispetto delle norme;
  - (iii) sviluppa iniziative per valorizzare l'attività delle imprese associate e la relativa cultura d'impresa;
  - (iv) collabora con le istituzioni locali, nazionali, comunitarie e sovranazionali al fine di promuovere proattivamente, anche tramite politiche e attività concrete, lo sviluppo delle imprese associate in particolare e dell'attività di impresa in generale, anche facendosi generatrice di impulsi e stimoli nei confronti del sistema;
  - (v) rafforza l'identità del sistema imprenditoriale anche in relazione al territorio in cui opera;
  - (vi) raccoglie gli impulsi provenienti dalla società civile, dal territorio e dal sistema economico e sociale per convogliarli a favore delle imprese associate e coniugarli con le loro specificità;
  - (vii) promuove presso e tra le imprese associate l'implementazione e l'attuazione di principi di sostenibilità e dei fattori ESG (*Environment Social Governance*).
5. Confindustria Bergamo è autonoma, apartitica, indipendente da qualsiasi condizionamento esterno e non persegue fini di lucro.
6. Confindustria Bergamo ha sede legale in Bergamo e per lo svolgimento della propria attività ha facoltà di costituire ulteriori sedi, sia in Italia sia all'estero.

7. Confindustria Bergamo adotta, e si impegna ad adottare nei suoi futuri aggiornamenti, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative, conformando allo stesso il proprio agire e impegnandone all'osservanza anche i propri associati.
8. In ragione della propria appartenenza al sistema confederale, Confindustria Bergamo:
  - (i) assume i diritti e gli obblighi che le derivano dall'adesione a Confindustria, impegnandone all'osservanza anche i propri Soci;
  - (ii) svolge attività istituzionali complementari a, e integrate con, quelle di Confindustria;
  - (iii) contribuisce al finanziamento delle attività di Confindustria secondo la Normativa di Sistema;
  - (iv) non aderisce a organizzazioni con scopi analoghi a Confindustria o concorrenti con la stessa.
9. Confindustria Bergamo ha durata illimitata.

## **Art. 2 | Attività istituzionali**

1. Per il conseguimento dei propri scopi associativi, e comunque al fine di generare valore a beneficio delle imprese associate, singolarmente o collettivamente, Confindustria Bergamo può, in via esemplificativa e non esaustiva:
  - (i) promuovere iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo dell'imprenditoria e delle imprese associate con le istituzioni e le organizzazioni sindacali, economiche, politiche, sociali e culturali, anche interagendo con il sistema scolastico formativo;
  - (ii) erogare servizi e promuovere progetti e iniziative, in costante interazione con il territorio nel quale le imprese associate operano, al quale sono strettamente connesse o dipendono;
  - (iii) fornire servizi di confronto, assistenza e informazione per l'interpretazione e l'applicazione della normativa e delle tematiche che incidono, anche indirettamente, sull'organizzazione, gestione, svolgimento e sviluppo dell'attività d'impresa dei Soci;
  - (iv) promuovere e sostenere attività di natura imprenditoriale nonché costituire o partecipare in società, enti e organizzazioni, con o senza autonoma personalità giuridica, a livello territoriale, nazionale, comunitario o sovranazionale;
  - (v) designare e nominare propri rappresentanti negli enti, organi e commissioni in cui sia prevista la rappresentanza dell'Associazione.

## **Art. 3 | Perimetro della rappresentanza e categorie dei Soci**

1. Possono aderire a Confindustria Bergamo:
  - (i) le imprese industriali e produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa, anche in via prospettica, adeguata alle proprie attività e alle loro prevedibili evoluzioni, ovvero
  - (ii) le organizzazioni, le associazioni, i consorzi e le reti di imprese costituiti dai soggetti di cui al precedente paragrafo e previo parere favorevole di Confindustria le imprese cooperative; che
    - a) siano costituite in una delle forme previste dall'ordinamento giuridico - e, in particolare, secondo le disposizioni dettate dal Codice Civile - per l'esercizio delle rispettive attività;
    - b) operino secondo le regole del libero mercato e della concorrenza, attraverso comportamenti orientati a integrità, trasparenza e indipendenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse rispetto agli scopi di Confindustria Bergamo, anche in conformità a quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi.

2. I soggetti con i requisiti di cui al comma precedente sono inquadrati in Confindustria Bergamo nelle categorie dei Soci Effettivi, Soci Aggregati o Soci Collettivi, secondo le disposizioni che seguono.
3. Sono Soci Effettivi i soggetti:
  - (i) che esercitano un'attività economica riconducibile a un'associazione o federazione di settore aderente a Confindustria e abbiano (a) sede legale nella provincia di Bergamo, o (b) sede legale in luogo diverso dalla provincia di Bergamo ma abbiano comunque nel territorio della predetta provincia almeno una sede secondaria o un'unità locale, ivi inclusi stabilimenti, cantieri non temporanei o depositi, ovvero (c) non abbiano alcuna presenza stabile nel territorio della provincia di Bergamo ma vi siano accordi fra Confindustria Bergamo e l'associazione confindustriale territoriale di riferimento;
  - (ii) situati nel territorio della provincia di Bergamo il cui rapporto contributivo con il Sistema Confindustria sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale con Confindustria stessa.
4. In caso di gruppi di imprese o di imprese riconducibili alla medesima proprietà - per tali intendendosi le imprese soggette alle figure di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile, primo comma, numero 1) - devono essere iscritte a Confindustria Bergamo tutte le imprese del gruppo che abbiano (i) sede legale nel territorio della provincia di Bergamo, ovvero (ii) sede legale in luogo diverso dalla provincia di Bergamo ma abbiano comunque nel territorio della stessa almeno una sede secondaria o un'unità locale, ivi inclusi stabilimenti, cantieri non temporanei o depositi.
5. Sono Soci Aggregati di Confindustria Bergamo i soggetti che non possiedono i requisiti per essere inquadrati come Soci Effettivi, ma che, con riferimento a questi ultimi, presentano comunque caratteristiche di strumentalità, complementarietà o raccordo. Il numero dei Soci Aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentatività dell'Associazione.
6. Sono Soci Collettivi di Confindustria Bergamo le organizzazioni o associazioni di imprese, a condizione che si riferiscano a un sistema nazionale di rappresentanza il quale abbia siglato con Confindustria un apposito accordo quadro che disciplini i rapporti a livello territoriale.

## **Art. 4 | Rapporto Associativo**

1. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda di adesione.
2. Il rapporto associativo prende efficacia dalla data di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Generale, ovvero, in caso d'urgenza, dalla data della decisione del Presidente. Tuttavia, pendente detto accoglimento, il soggetto richiedente può essere ammesso temporaneamente a beneficiare dei servizi dell'Associazione.
3. In caso di operazioni societarie straordinarie che comportino il trasferimento, comunque determinato, della maggior parte dell'azienda del Socio, tale qualifica e i relativi diritti e obblighi sono trasferiti al trasfereatario, ferma restando la necessità per lo stesso di possedere i requisiti per la qualifica di Socio, subordinatamente a positiva delibera del Consiglio Generale.
4. La trasformazione del tipo societario ovvero della forma di costituzione del Socio o la modifica della ragione sociale, così come della rappresentanza legale, non estinguono il rapporto associativo.
5. Il rapporto associativo ha durata indeterminata.
6. Le modalità di costituzione o cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

## Art. 5 | Diritti e obblighi dei Soci

1. I Soci Effettivi in regola con gli obblighi associativi hanno diritto:
  - (i) di partecipare alle attività di Confindustria Bergamo;
  - (ii) di voto e di elettorato passivo in Assemblea;
  - (iii) di elettorato passivo negli Organi Associativi;
  - (iv) di voto e di elettorato passivo nelle Articolazioni Interne di cui sono parte;
  - (v) di ricevere le prestazioni istituzionali di rappresentanza, di tutela e di informazione derivanti dall'appartenenza a Confindustria Bergamo e al Sistema Confindustria, nonché la prestazione dei servizi associativi e la relativa assistenza.
2. I Soci Aggregati in regola con gli obblighi associativi hanno quale unico diritto quello di partecipare e intervenire all'Assemblea, ma senza diritto di voto o capacità di elettorato passivo.  
In particolare, i Soci Aggregati non hanno diritto di ricevere prestazioni istituzionali di rappresentanza e di tutela derivanti dall'appartenenza a Confindustria Bergamo e al Sistema Confindustria, così come di beneficiare dei relativi servizi e assistenza.
3. I diritti e gli obblighi dei Soci Collettivi sono disciplinati dal Consiglio Generale, anche in recepimento di quanto disposto da eventuali accordi nazionali, fermo il diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto o capacità di elettorato passivo.
4. Tutti i Soci, inoltre, hanno diritto di:
  - (i) avere attestata la propria appartenenza a Confindustria Bergamo e la propria partecipazione al Sistema Confindustria, anche attraverso apposite certificazioni;
  - (ii) utilizzare il Logo e i segni distintivi di Confindustria Bergamo e del Sistema Confindustria, secondo le disposizioni emanate dagli stessi, purché senza finalità commerciali o di business.
5. L'adesione a Confindustria Bergamo comporta l'obbligo di conformarsi al presente Statuto, al Regolamento di Attuazione dello Statuto, alle normative e ai regolamenti di attuazione, al Codice Etico e dei Valori Associativi, alla Normativa di Sistema applicabile nonché alle delibere degli Organi Associativi e delle Articolazioni Interne.
6. Tutti i Soci devono:
  - (i) versare i Contributi Associativi;
  - (ii) partecipare attivamente alla vita associativa, con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi Associativi e delle Articolazioni Interne di cui eventualmente fanno parte;
  - (iii) fornire tutte le informazioni che possono essere richieste dall'Associazione nell'esecuzione delle proprie attività;
  - (iv) non assumere comportamenti, incluse iniziative di comunicazione esterna, che possano avere impatti negativi su Confindustria Bergamo o sul Sistema Confindustria, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione.
7. I Soci Effettivi non possono aderire a enti od organizzazioni concorrenti con Confindustria Bergamo o con il Sistema Confindustria ovvero costituiti per scopi analoghi, secondo le eventuali determinazioni del Consiglio di Presidenza. Costituisce comportamento gravemente contrastante con gli obblighi associativi l'assunzione di cariche di rappresentanza interna o esterna nei predetti enti o organizzazioni.

## **Art. 6 | Sanzioni**

1. Qualsiasi violazione da parte dei Soci dei propri obblighi derivanti dal rapporto associativo, è sanzionata in maniera proporzionale rispetto alla gravità della violazione, secondo le disposizioni del Regolamento di Attuazione dello Statuto.

## **Art. 7 | Contributi Associativi**

1. I Contributi Associativi, nonché le modalità e le tempistiche della loro corresponsione, sono determinati in misura tale da soddisfare le esigenze economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Associazione per la realizzazione delle proprie finalità e per lo svolgimento delle relative attività.
2. I Contributi Associativi ordinari o straordinari sono determinati dal Consiglio di Presidenza, il quale li propone al Consiglio Generale affinché li approvi e li sottoponga all'Assemblea per la relativa delibera.
3. I Contributi Associativi ordinari sono determinati ciascun anno dall'Assemblea ordinaria.
4. In caso di morosità del Socio nel versamento dei Contributi Associativi, il diritto di voto e di elettorato passivo negli Organi Associativi e nelle Articolazioni Interne di cui lo stesso è parte è sospeso.
5. In caso di morosità dovuta a particolari situazioni di criticità economico-finanziaria del Socio, possono essere concessi piani di rientro. In tal caso il diritto di voto e di elettorato passivo può essere esercitato a condizione che il piano di rientro sia rispettato.

## **Art. 8 | Organi Associativi e Articolazioni Interne**

1. Sono Organi Associativi di Confindustria Bergamo:
  - (i) l'Assemblea;
  - (ii) il Consiglio Generale;
  - (iii) il Consiglio di Presidenza;
  - (iv) il Presidente;
  - (v) i Vice-Presidenti;
  - (vi) i Probiviri;
  - (vii) il Collegio dei Revisori.
2. Sono Articolazioni Interne di Confindustria Bergamo:
  - (i) le Categorie Merceologiche;
  - (ii) il Comitato Piccola Industria;
  - (iii) il Gruppo Giovani Imprenditori.
3. Tutte le cariche associative sono personali, non delegabili e ricoperte a titolo gratuito.
4. Le cariche associative sono riservate ai rappresentanti dei Soci Effettivi in regola con gli obblighi associativi, ad eccezione delle cariche di componente degli organi del Gruppo Giovani Imprenditori o del Collegio dei Revisori o di Probiviro, che possono essere affidate anche a soggetti terzi.
5. Coloro che ricoprono una carica associativa a qualunque titolo (i) sono tenuti ad uniformarsi ai principi e ai valori dell'Associazione e al Codice Etico e dei Valori Associativi e (ii) non possono esprimersi in nome dell'Associazione, se non appositamente a ciò autorizzati dal Presidente.

6. Per consentire al maggior numero di Soci di partecipare attivamente alla vita associativa e privilegiare l'obiettivo di una più ampia partecipazione dei Soci Effettivi alle cariche associative è opportuno evitare, in linea di principio, il cumulo di più cariche. Non è comunque possibile cumulare cariche associative elettive, anche se di diverso livello, in diverse Categorie Merceologiche.

## **Art. 9 | Assemblea**

1. Sono competenze esclusive dell'Assemblea:
  - (i) determinare gli indirizzi strategici e generali nonché le direttive di massima dell'attività dell'Associazione;
  - (ii) ogni anno, approvare il Bilancio di Esercizio;
  - (iii) ogni anno, su proposta del Consiglio Generale, approvare l'entità dei Contributi Associativi Ordinari e degli eventuali Contributi Associativi Straordinari;
  - (iv) negli anni pari, eleggere tra i rappresentanti dei Soci Effettivi il Presidente, con mandato quadriennale, e i Vice-Presidenti elettivi, con mandato biennale, approvandone il relativo programma;
  - (v) negli anni dispari, eleggere tra i rappresentanti dei Soci Effettivi i 10 (dieci) componenti elettivi del Consiglio Generale, con mandato biennale;
  - (vi) negli anni pari, eleggere i Probiviri e il Collegio dei Revisori, con mandato quadriennale;
  - (vii) individuare una società di revisione o uno o più professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con mandato triennale, per la revisione contabile quale controllo della corrispondenza delle scritture contabili dell'Associazione ai relativi documenti giustificativi;
  - (viii) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'Assemblea dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
  - (ix) modificare il presente Statuto;
  - (x) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori;
  - (xi) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto o dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.
2. Le delibere di approvazione dei Contributi Associativi ordinari e del Bilancio di Esercizio devono essere trasmesse dall'Associazione a Confindustria entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. L'Assemblea si svolge in via ordinaria entro il 31 luglio di ciascun anno per deliberare in merito al Bilancio di Esercizio e alla determinazione dei Contributi Associativi Ordinari nonché agli altri eventuali argomenti posti all'ordine del giorno.
4. In tutti i casi di ulteriore convocazione, l'Assemblea è convocata in via straordinaria, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno, e si costituisce e delibera con i medesimi quorum previsti per l'Assemblea ordinaria.
5. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci Effettivi. I Soci Aggregati e i Soci Collettivi possono assistere all'Assemblea con diritto di intervento ma senza diritto di voto e di elettorato passivo.

6. Possono partecipare all'Assemblea solo i Soci Effettivi in regola con gli obblighi associativi; possono altresì assistere all'Assemblea i Soci Aggregati e i Soci Collettivi in regola con gli obblighi associativi. Con riferimento all'obbligo di versamento dei Contributi Associativi, anche come previsto dagli eventuali piani di rientro previsti dal presente Statuto, lo stesso deve essere effettuato al massimo entro il quinto giorno antecedente la data prevista per la prima convocazione dell'Assemblea.
7. I Soci che non sono in regola con gli obblighi associativi possono comunque assistere all'Assemblea ma senza diritto di intervento, di voto e di elettorato passivo.
8. I Soci per i quali siano in essere provvedimenti di sospensione del rapporto associativo non possono partecipare all'Assemblea.
9. All'Assemblea possono altresì assistere, con possibilità di intervento ma senza diritto di voto, i Provisori, il Collegio dei Revisori e il Direttore Generale.
10. È facoltà del Presidente invitare all'Assemblea persone con competenze utili alla trattazione di specifici punti all'ordine del giorno, ovvero dipendenti dell'Associazione.
11. I Soci sono rappresentati in Assemblea da propri rappresentanti legali in possesso dei requisiti di rappresentanza generale oppure, su loro delega, da propri amministratori, institori o dipendenti a tempo indeterminato ancorché non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante. L'eventuale delega deve contenere i dati del Socio delegante e del soggetto delegato, il rapporto societario o aziendale del rappresentante rispetto al Socio e l'indicazione dell'Assemblea cui la delega si riferisce.
12. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea anche da altro Socio, nella persona del rispettivo rappresentante o delegato. L'eventuale delega deve contenere i dati identificativi del Socio delegante e del rappresentante del Socio delegato, il rapporto societario o aziendale rispetto al Socio delegato e l'indicazione della specifica Assemblea cui la delega si riferisce. La delega non può essere rilasciata a Soci che non siano in regola con il pagamento dei Contributi Associativi, anche come previsto dagli eventuali piani di rientro di cui al presente Statuto, o per i quali siano in essere provvedimenti di sospensione del rapporto associativo.
13. Ciascun Socio non può rappresentare in Assemblea più di un altro Socio, a eccezione di Soci appartenenti a un medesimo gruppo societario - per tali intendendosi Soci (i) controllati da, o controllanti, una medesima persona giuridica ovvero (ii) controllati da una o più medesime persone fisiche, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, primo comma, numeri 1) e 2) - i quali possono ricevere deleghe anche da tutti gli altri Soci appartenenti al medesimo gruppo societario.
14. La delega deve essere consegnata all'Associazione, indirizzata al Presidente, perentoriamente entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data prevista per la prima convocazione dell'Assemblea. In caso di convocazione in via d'urgenza, la delega deve essere consegnata entro il secondo giorno lavorativo antecedente la data prevista per la prima convocazione dell'Assemblea.
15. I voti attribuiti in Assemblea a ciascun Socio Effettivo vengono calcolati (i) in base ai Contributi Associativi Ordinari versati nell'anno solare precedente e (ii) con metodo proporzionale e attribuzione decrescente negli scaglioni di versamento individuati e secondo le ulteriori modalità di cui al Regolamento di Attuazione dello Statuto.
16. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

17. È altresì possibile organizzare eventi, non riservati ai soli Soci ma aperti anche al pubblico, che potranno comunque essere denominati "assemblea generale".

## **Art. 10 | Consiglio Generale**

1. Sono competenze esclusive del Consiglio Generale:

- (i) trattare le questioni di carattere generale per la realizzazione del programma e degli indirizzi di attività proposti dal Presidente nonché delle direttive dell'Assemblea;
- (ii) promuovere e attuare quanto ritenuto necessario, utile o anche solamente opportuno per il raggiungimento delle finalità statutarie, compresi gli atti di straordinaria amministrazione, e per favorire la partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione;
- (iii) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- (iv) istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;
- (v) approvare la bozza delle modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- (vi) approvare il Regolamento di Attuazione dello Statuto o le sue modifiche, così come regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione dello Statuto;
- (vii) approvare i regolamenti di funzionamento del Comitato Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori, su proposta degli stessi;
- (viii) determinare i criteri per la costituzione e la composizione delle Categorie Merceologiche, approvandone il regolamento di funzionamento, su proposta del Consiglio di Presidenza;
- (ix) su proposta del Consiglio di Presidenza, adottare sanzioni nei confronti dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto;
- (x) deliberare sulle domande di adesione dei Soci;
- (xi) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'Assemblea, formulando le relative proposte;
- (xii) proporre all'Assemblea il Presidente designato e i Vice-Presidenti elettivi, con il relativo programma e gli indirizzi di attività;
- (xiii) su proposta del Consiglio di Presidenza, approvare e proporre all'Assemblea la bozza di Bilancio d'Esercizio e l'entità dei Contributi Associativi;
- (xiv) su proposta del Consiglio di Presidenza, approvare il Bilancio Preventivo;
- (xv) esercitare gli altri compiti attribuiti al Consiglio Generale dal presente Statuto o dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

2. Il Consiglio Generale è composto da componenti di diritto e componenti elettivi.

3. Sono componenti di diritto:

- (i) il Presidente;
- (ii) i Vice-Presidenti elettivi;
- (iii) il Presidente del Comitato Piccola Industria, che assume la carica di Vice-Presidente di diritto;
- (iv) il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- (v) i Presidenti delle Categorie Merceologiche;
- (vi) l'ultimo Past-President.

4. I componenti di diritto del Consiglio Generale ricoprono la carica per tutta la durata del mandato che li qualifica come tali.

5. Sono componenti elettivi del Consiglio Generale
  - (i) n. 10 (dieci) componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra i rappresentanti dei Soci Effettivi, che siano ampiamente rappresentativi della base associativa, secondo le modalità disposte dal Regolamento di Attuazione dello Statuto;
  - (ii) n. 30 (trenta) componenti designati dalle Categorie Merceologiche, in rapporto alla contribuzione versata complessivamente dai Soci di ciascuna Categoria Merceologica, che provvede alla designazione tra i rappresentanti dei Soci Effettivi iscritti nella stessa secondo le modalità disposte dal regolamento delle Categorie Merceologiche;
  - (iii) n. 6 (sei) componenti designati dal Comitato Piccola Industria tra i rappresentanti dei propri Soci Effettivi, secondo quanto disposto dal Regolamento del Comitato Piccola Industria;
  - (iv) n. 3 (tre) componenti designati dal Gruppo Giovani Imprenditori tra i propri iscritti, secondo quanto disposto dal Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori;
  - (v) fino a 3 (tre) componenti, scelti tra personalità particolarmente significative dei rappresentanti dei Soci Effettivi, nominati dal Presidente in via autonoma.
6. I componenti elettivi del Consiglio Generale di cui al precedente comma 5 lett. (i) sono eletti in occasione dell'Assemblea ordinaria di ogni anno dispari, con mandato biennale.
7. I componenti elettivi del Consiglio Generale di cui al precedente comma 5 lett. (ii) sono designati dall'organo competente - ai sensi del regolamento della specifica Articolazione Interna - in occasione dell'adunanza immediatamente successiva all'assemblea ordinaria dell'Articolazione Interna stessa di ogni anno dispari, con mandato biennale.
8. I componenti elettivi del Consiglio Generale di cui al precedente comma 5 lett. (iii) e (iv) sono designati dall'organo competente - ai sensi del regolamento della specifica Articolazione Interna - in occasione dell'adunanza immediatamente successiva all'assemblea ordinaria dell'Articolazione Interna stessa di ogni anno pari, con mandato biennale.
9. I componenti elettivi del Consiglio Generale di cui al precedente art. comma 5 lett. (v) sono nominati dal Presidente entro la prima riunione del Consiglio Generale successiva all'Assemblea ordinaria di ogni anno pari, con mandato biennale.
10. I componenti elettivi del Consiglio Generale possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di tre mandati successivi al primo. Successivamente, ulteriori rielezioni sono ammesse solo trascorso almeno un mandato di *vacatio*.
11. Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, tutti i Past-President precedenti l'ultimo, nonché il Collegio dei Revisori e i Probiviri, così come ulteriori soggetti, anche previsti dalla Normativa di Sistema, previa delibera del Consiglio Generale stesso.
12. Tutti i componenti e gli invitati permanenti al Consiglio Generale, con l'eccezione del Collegio dei Revisori e dei Probiviri e i componenti appartenenti al Gruppo Giovani Imprenditori, devono essere rappresentanti di Soci Effettivi in regola con gli obblighi associativi e devono essere privi di incarichi politici, elettivi e non, come meglio definito nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.
13. Fermo quanto disposto dal comma 11, non sono ammessi inviti permanenti al Consiglio Generale. È tuttavia facoltà del Presidente invitare ad assistere a singole riunioni del Consiglio Generale soggetti che non ne siano componenti, anche non Soci, ma che abbiano competenze specifiche utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

14. L'accettazione della nomina da parte di almeno la metà dei componenti elettivi permette la valida costituzione del Consiglio Generale, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
15. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché le disposizioni sull'eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Generale sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

## **Art. 11 | Consiglio di Presidenza**

1. Sono competenze esclusive del Consiglio di Presidenza:
  - (i) indirizzare e dirigere l'attività dell'Associazione, nell'ambito del programma presidenziale e delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale, valutandone i risultati;
  - (ii) istituire eventuali commissioni e gruppi tecnici di supporto alla propria attività;
  - (iii) sovrintendere alla gestione del Fondo Comune;
  - (iv) approvare la bozza di Bilancio d'Esercizio, di Bilancio Preventivo e la proposta di delibera dell'entità dei Contributi Associativi, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
  - (v) deliberare sulle questioni che gli vengano sottoposte dal Consiglio Generale;
  - (vi) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale il Presidente deve però riferire nella sua prima riunione, fermo quanto altresì attribuito, anche disgiuntamente, al Presidente;
  - (vii) nominare e revocare i rappresentanti dell'Associazione in organizzazioni esterne;
  - (viii) nominare e revocare il Direttore Generale dell'Associazione;
  - (ix) su proposta del Direttore Generale, nominare uno o più Vice-Direttori Generali;
  - (x) esercitare gli altri compiti attribuiti al Consiglio di Presidenza dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.
2. Il Consiglio di Presidenza è composto:
  - (i) dal Presidente;
  - (ii) dai Vice-Presidenti elettivi;
  - (iii) dal Presidente del Comitato Piccola Industria in carica, che assume la carica di Vice-Presidente di diritto;
  - (iv) dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori in carica.
3. Tutti i componenti del Consiglio di Presidenza devono essere rappresentanti di Soci Effettivi in regola con gli obblighi che derivano dalla qualifica di Socio e devono essere privi di incarichi politici, elettivi e non, come meglio definito nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.
4. Non sono ammessi inviti permanenti al Consiglio di Presidenza. È tuttavia facoltà del Presidente (i) entro il primo Consiglio di Presidenza successivo alla propria elezione, invitare in via permanente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico di Servizi Confindustria Bergamo S.r.l. in carica, con diritto partecipazione e di intervento ma senza diritto di voto a tutte le riunioni che si terranno nel mandato biennale dei Vice-Presidenti elettivi e (ii) invitare ad assistere alle riunioni soggetti che non ne siano componenti, anche non Soci, ma che abbiano competenze utili alla trattazione di specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Fermo quanto disposto dal comma precedente, i Presidenti delle Categorie Merceologiche devono essere invitati, collegialmente, ad almeno 2 (due) riunioni del Consiglio di Presidenza nel corso di ciascun anno solare, al fine di consentire l'allineamento delle Categorie Merceologiche sulle attività di competenza del Consiglio di Presidenza.
6. È facoltà del Presidente attribuire deleghe o incarichi tematici ai Vice-Presidenti o al Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori al fine di presidiare o attuare specifiche aree di competenza del Consiglio di Presidenza nonché per lo sviluppo di tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della *mission*, della *vision* e del ruolo dell'Associazione.
7. È comunque facoltà del Presidente attribuire incarichi specifici e delimitati nello scopo e nel tempo a rappresentanti di Soci Effettivi non facenti parte del Consiglio di Presidenza.
8. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei suoi componenti sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

## **Art. 12 | Presidente**

1. L'Associazione è presieduta da un Presidente.
2. Sono competenze esclusive del Presidente:
  - (i) l'esecuzione e l'implementazione del proprio programma, in coordinamento con il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale;
  - (ii) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti in ogni giurisdizione e grado;
  - (iii) la vigilanza sull'andamento delle attività associative, sull'amministrazione dell'Associazione e sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Associativi e delle Articolazioni Interne;
  - (iv) l'ideazione e attivazione di nuovi servizi per il costante sviluppo dell'Associazione;
  - (v) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega;
  - (vi) la convocazione dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza e il coordinamento tra loro e anche con gli ulteriori Organi Associativi e le Articolazioni Interne;
  - (vii) l'esercizio dei poteri delegatigli dagli Organi Associativi e dalle Articolazioni Interne;
  - (viii) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, dandone comunicazione a quest'ultimo nella prima riunione utile;
  - (ix) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio Generale, dandone comunicazione a quest'ultimo nella prima riunione utile;
  - (x) l'esercizio di tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.
3. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ordinaria che si svolge negli anni pari, su proposta della Commissione di Designazione al Consiglio Generale. Il mandato del Presidente ha durata quadriennale, senza possibilità di rielezioni; il Presidente resta comunque in carica sino alla delibera assembleare di nomina del suo successore. La carica di Presidente è incompatibile con qualsivoglia altra carica associativa.

4. È facoltà del Presidente istituire, a propria esclusiva discrezione e a proprio insindacabile giudizio, un Gruppo di Consultazione su tematiche strategiche e prioritarie secondo il proprio programma di mandato, composto oltre ai componenti del Consiglio di Presidenza da un numero variabile di soggetti, comunque non superiore a 20 (venti), individuati tra i rappresentanti dei Soci e del Sistema Associativo. Al Gruppo di Consultazione possono altresì essere invitati, a discrezione del Presidente, soggetti esterni all'Associazione e al Sistema Imprenditoriale. Il Gruppo di Consultazione ha una funzione di supporto e confronto per tematiche che il Presidente, a propria esclusiva discrezione, ritenga di condividere con il Gruppo di Consultazione stesso, senza tuttavia che l'attività consultiva fornita possa vincolare in alcun modo il Presidente.
5. In caso il Presidente si trovi nella temporanea impossibilità di ricoprire l'incarico ovvero cessi anticipatamente dal mandato, per qualsiasi ragione, il Vice-Presidente più anziano di età svolge temporaneamente le sue funzioni.
6. In caso il Presidente si trovi nell'impossibilità di svolgere l'incarico per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, lo stesso si intenderà cessato di diritto dalla carica su delibera del Consiglio Generale, sentito il Collegio Speciale dei Probiviri.
7. La Commissione di Designazione deve insediarsi nei 30 (trenta) giorni successivi dalla cessazione, per qualsiasi motivo determinata, del Presidente dalla carica, per avviare l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.
8. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e non può essere rieletto se ha ricoperto la carica di Presidente per più della metà del mandato originario.
9. Alla scadenza del mandato, indipendentemente dalla sua durata, e salvo cessazione per perdita dei requisiti prevista per l'accesso alle cariche associative, così come disposto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto, il Presidente acquisisce lo status di Past-President e lo mantiene nel tempo a condizione di continuare ad essere rappresentante di un Socio Effettivo in regola con gli obblighi associativi e sempre che non ricopra incarichi politici, elettivi e non, come definito nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

## **Art. 13 | Vice-Presidenti elettivi**

1. I Vice-Presidenti elettivi sono in numero da un minimo di tre a un massimo di cinque, come determinato dal Presidente designato o in carica, a seconda dei casi.
2. Il Presidente del Comitato Piccola Industria è Vice-Presidente di diritto.
3. I Vice-Presidenti elettivi sono eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni pari con mandato biennale e possono essere rieletti per un massimo di ulteriori due mandati consecutivi. In ogni caso di cessazione anticipata del mandato presidenziale per qualsivoglia motivo occorsa, i Vice-Presidenti elettivi cessano al momento dell'elezione del nuovo Presidente. La carica di Vice-Presidente elettivo è incompatibile con qualsivoglia altra carica elettiva associativa.
4. Il Presidente del Comitato Piccola Industria, quale Vice-Presidente di diritto, e il Presidente dei Giovani Imprenditori, quale componente di diritto del Consiglio di Presidenza, ricoprono le cariche di diritto per tutta la durata dei rispettivi mandati.

## **Art. 14 | Commissione di designazione - Procedura di designazione ed elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti elettivi**

1. La Commissione di Designazione individua i candidati alla carica di Presidente da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale, anche tramite ampie consultazioni con la base associativa.
2. A tal fine, la Commissione di Designazione opera con piena discrezionalità circa le modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato, perseguendo, in via prioritaria, obiettivi di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile e coesione dell'Associazione.
3. La procedura per l'elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti elettivi è disciplinata dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

## **Art. 15 | Collegio dei Revisori**

1. Tra gli Organi Associativi, è Organo di Controllo il Collegio dei Revisori.
2. Il Collegio dei Revisori:
  - (i) vigila sull'osservanza della legge e delle disposizioni statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
  - (ii) redige la propria relazione sul Bilancio d'Esercizio, anche in considerazione delle risultanze delle attività della società di revisione;
  - (iii) riferisce all'Assemblea e al Consiglio Generale sulle tematiche connesse ai propri compiti.
3. Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, che devono essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni anno pari con votazione a scrutinio segreto, con mandato quadriennale. Ciascun componente del Collegio dei Revisori può essere rieletto per un massimo di un solo ulteriore mandato.
5. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all'interno dell'Associazione. Le cause di ineleggibilità e decadenza dei Revisori sono regolate dall'articolo 2399, comma 1, lettera c) del Codice civile.
6. Le modalità di elezione del Collegio dei Revisori e del suo funzionamento sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

## **Art. 16 | Probiviri**

1. I Probiviri, in numero di sei, esercitano la funzione di organo di controllo
2. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni pari, con mandato quadriennale, con votazione a scrutinio segreto. Ciascun Probiviro può essere rieletto per un solo ulteriore mandato.
3. I Probiviri devono possedere le competenze necessarie rispetto al ruolo da ricoprire, e possono essere eletti anche tra soggetti esterni al mondo associativo.

4. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all'interno dell'Associazione.
5. I Probiviri eleggono al proprio interno tre Probiviri che compongono il Collegio Arbitrale e tre differenti Probiviri che compongono il Collegio Speciale.
6. Il Collegio Arbitrale ha competenza su qualsiasi controversia di natura associativa sorta fra i Soci e l'Associazione o fra i Soci stessi, che non sia stata preventivamente definita in via bonaria.
7. Il Collegio Speciale ha competenza sulla vigilanza generale della vita associativa e, in particolare:
  - (i) vigila a presidio dei principi organizzativi generali;
  - (ii) interpreta la normativa del sistema associativo;
  - (iii) controlla il regolare funzionamento degli adempimenti elettorali;
  - (iv) verifica i requisiti per il mantenimento dell'appartenenza associativa e per l'accesso alle cariche e il mantenimento delle stesse;
  - (v) delibera, previa contestazione degli addebiti e audizione degli interessati, la decadenza dalle cariche associative sulla scorta di quanto previsto dal presente Statuto, dal Regolamento di Attuazione dello Statuto e dalla Normativa di Sistema;
  - (vi) agisce d'ufficio in via sostitutiva o surrogatoria in presenza di inerzia degli Organi Associativi e delle Articolazioni Interne;
  - (vii) fornisce, ove richiesti, profili di orientamento agli altri Probiviri per la risoluzione delle controversie a essi sottoposte.
8. Le modalità di elezione dei Probiviri e le modalità di funzionamento del Collegio Speciale e del Collegio Arbitrale sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

## **Art. 17 | Categorie Merceologiche**

1. I Soci Effettivi sono suddivisi in Categorie Merceologiche rappresentanti i principali settori merceologici tra gli stessi, per la trattazione di questioni di particolare interesse delle imprese che vi appartengono e la rappresentazione delle loro esigenze all'interno dell'Associazione. Ciascuna Categoria Merceologica deve comunque rappresentare un significativo numero di Soci.
2. Il Consiglio Generale ha la facoltà di costituire, modificare o sciogliere le Categorie Merceologiche in conformità alle necessità organizzative dell'Associazione di volta in volta identificate.
3. Le norme di composizione, regolamentazione e funzionamento delle Categorie Merceologiche sono disciplinate dal Regolamento delle Categorie Merceologiche approvato dal Consiglio Generale.

## **Art. 18 | Comitato Piccola Industria**

1. Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Comitato Piccola Industria.
2. Il Comitato Piccola Industria ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle imprese di minori dimensioni ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli Organi Associativi.
3. Il Presidente del Comitato Piccola Industria assume la carica di Vice-Presidente di diritto dell'Associazione.

4. Le norme di composizione, regolamentazione e funzionamento del Comitato della Piccola Industria sono disciplinate dal Regolamento del Comitato Piccola Industria approvato dal Consiglio Generale anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Normativa di Sistema.

## **Art. 19 | Gruppo Giovani Imprenditori**

1. Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.
2. Il Gruppo Giovani Imprenditori è costituito per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale Giovani Imprenditori di Confindustria.
3. Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è componente di diritto del Consiglio di Presidenza.
4. Le norme di costituzione, regolamentazione e funzionamento del Comitato del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate dal Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori approvato dal Consiglio Generale anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Normativa di Sistema.

## **Art. 20 | Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.
2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione e del funzionamento dell'Associazione. Dirige tutte le attività dell'Associazione, assicurandone il coordinamento e sovrintendendo alla gestione amministrativa e finanziaria, predisponendo la bozza del Bilancio Preventivo e del Bilancio d'Esercizio da sottoporre all'approvazione degli Organi Associativi.
3. Il Direttore Generale è responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del Bilancio Preventivo approvato dal Consiglio Generale.
4. Il Direttore Generale può proporre al Consiglio di Presidenza la nomina di uno o più Vice-Direttori Generali.
5. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi Associativi svolgendo le funzioni di Segretario, con facoltà di delega esclusivamente a personale dipendente dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il Segretario viene nominato per ciascuna riunione dal relativo Presidente.
6. Con riferimento alla materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Direttore Generale assume, in via esclusiva, la funzione di Datore di Lavoro ex art. 2, comma 1 lettera b) e art. 17 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché di Committente ai sensi e per gli effetti del Titolo IV Decreto citato, con la conseguente assunzione di tutti gli obblighi, doveri e responsabilità disposti dalle leggi applicabili e con esclusiva attribuzione dei poteri pertinenti la sicurezza, anche antincendio, salute e igiene nei luoghi di lavoro nonché di quelli di ordinaria e straordinaria amministrazione connessi. La funzione di Datore di Lavoro e/o Committente potrà essere esercitata con ogni e più ampio potere decisionale e gestionale, di comando e di sovrintendenza gerarchica, compreso il potere disciplinare, con illimitata autonomia di spesa e senza necessità di approvazione alcuna da parte degli altri Organi Associativi. Per quanto detto e conseguentemente, spetta altresì al Direttore Generale il potere, nonché facoltà, di delegare ad altri proprie funzioni ricadenti nella materia di cui si tratta, con rispetto della disciplina normativa in vigore.

7. Con riferimento alla materia ambientale il Direttore Generale assume, in via esclusiva, tutte le competenze decisionali e finanziarie con la conseguente assunzione di tutti gli obblighi, doveri e responsabilità disposti dalle leggi applicabili e con esclusiva attribuzione dei poteri pertinenti in materia nonché di quelli di ordinaria e straordinaria amministrazione connessi. Le attribuzioni potranno essere esercitate con ogni e più ampio potere decisionale e gestionale, di comando e di sovrintendenza gerarchica, ivi compreso il potere disciplinare, con illimitata autonomia di spesa, senza necessità di approvazione alcuna da parte degli altri Organi Associativi. Per quanto detto e conseguentemente, spetta altresì al Direttore Generale il potere nonché facoltà di delegare ad altri proprie funzioni ricadenti nella materia di cui si tratta, con rispetto della disciplina normativa in vigore.
8. Al Direttore Generale spettano altresì i poteri di ordinaria amministrazione dell'Associazione eventualmente delegati dal Presidente ai sensi dell'art. 12, comma secondo, lett. v) del presente Statuto.

## **Art. 21 | Fondo Comune**

1. Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito da:
  - (i) Contributi Associativi Ordinari o Straordinari;
  - (ii) eventuali contributi pubblici;
  - (iii) eventuali avanzi delle gestioni annuali precedenti ed eventuali riserve, a eccezione di quelle vincolate;
  - (iv) beni mobili e immobili, titoli e qualunque altro valore che venga in possesso dell'Associazione;
  - (v) donazioni, erogazioni e lasciti, sia in beni sia in denaro o crediti, da chiunque e a qualsiasi titolo.
2. Il Fondo Comune dell'Associazione è indivisibile fra i Soci. Pertanto, in caso di cessazione della condizione di Socio dovuta a qualsiasi causa, lo stesso non può chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.
3. Durante la vita dell'Associazione o in caso di scioglimento, non possono essere distribuiti ai Soci, neppure in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione o ogni altra riserva in qualunque modo definita nel Bilancio d'Esercizio.
4. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Fondo Comune verrà devoluto ad altra associazione atta a curare gli interessi dell'imprenditoria, possibilmente nel territorio della provincia di Bergamo.

## **Art. 22 | Bilancio Preventivo e Bilancio d'Esercizio**

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige un Bilancio di Esercizio che deve rispecchiare fedelmente la situazione patrimoniale dell'Associazione alla data di chiusura dell'esercizio, nonché il risultato della gestione economica e finanziaria dell'esercizio stesso.

3. Il Bilancio di Esercizio è costituito da:
  - (i) Stato patrimoniale;
  - (ii) Rendiconto economico;
  - (iii) Rendiconto finanziario;
  - (iv) Nota esplicativa, indicante i criteri adottati nella redazione del Bilancio d'Esercizio e a commento delle voci più significative del Bilancio stesso.
4. Il Bilancio di Esercizio è corredato da una relazione sulle attività dell'Associazione e una relazione sulla sostenibilità delle attività dell'Associazione.
5. Al Bilancio di Esercizio è allegata la:
  - (i) Relazione del Collegio dei Revisori;
  - (ii) Relazione di revisione contabile quale controllo della corrispondenza delle scritture contabili dell'Associazione ai relativi documenti giustificativi.
6. Il Consiglio di Presidenza approva la bozza di Bilancio di Esercizio insieme alla relazione sulle attività dell'Associazione, per sottoporla alla delibera del Consiglio Generale per la sua seguente approvazione finale da parte dell'Assemblea.
7. La bozza di Bilancio di Esercizio è sottoposta dal Consiglio Generale al Collegio dei Revisori almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria chiamata ad approvarlo.
8. La bozza di Bilancio di Esercizio è sottoposta obbligatoriamente a revisione contabile quale controllo della corrispondenza delle scritture contabili dell'Associazione ai relativi documenti giustificativi da parte di società o professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
9. Durante i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea ordinaria, la bozza di Bilancio di Esercizio, insieme alla Relazione del Collegio dei Revisori, è depositata presso la segreteria del Direttore Generale dell'Associazione affinché i Soci Effettivi possano prenderne visione.
10. Il Bilancio di Esercizio è approvato dall'Assemblea entro il 31 luglio dell'anno successivo.
11. Entro il 30 (trenta) novembre il Consiglio Generale approva il Bilancio Preventivo, costituito dal rendiconto economico preventivo per l'anno successivo e da un prospetto che evidenzi la posizione finanziaria netta stimata.

## **Art. 23 | Modifiche Statutarie**

1. Ai Soci Effettivi che non abbiano votato a favore delle modificazioni statutarie adottate dall'Assemblea è consentito il diritto di recesso dall'Associazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Attuazione dello Statuto

## **Art. 24 | Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di Attuazione dello Statuto, la Normativa di Sistema e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.